



Decreto Rilancio: Agevolazioni Fiscali per la Biosicurezza e la Protezione Individuale

Il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con validità immediata.

Tale complessa normativa è costituita da 266 articoli ed è meglio conosciuta come “**Decreto Rilancio**”.

Il dispositivo attiva un pacchetto di misure del valore complessivo stimato di circa € 55 miliardi varato per fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse per la **#RI**-partenza, tramite una mega-manovra finanziaria, che prevede disposizioni urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia conseguenti allo stato di allerta pandemico.

Particolarmente ricco è il cantiere delle agevolazioni fiscali, che includono anche uno “**stimolo**” per il consolidamento delle misure di biosicurezza e di protezione individuale.

Infatti, l’**articolo 124 “Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”** azzerava l’aliquota IVA fino al 31 Dicembre 2020 sulle cessioni di dispositivi e prodotti utili al contenimento di COVID19.

L’allegato documento riporta il testo dell’articolo e l’elenco dei beni interessati tra cui mascherine facciali, dispositivi di protezione individuale, detergenti/disinfettanti per le mani, erogatori a parete.

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del “**Decreto Rilancio**”, le **modalità di fatturazione** dei beni oggetto di applicabilità dell’art. 124 sono le seguenti:

fino al 31 Dicembre 2020

- Fatturazione in **esenzione IVA** ai sensi articolo 10 DPR 633/72

dal 1° Gennaio 2021

- Fatturazione con **aliquota IVA ridotta 5%**